

S T U D I O L E G A L E
Avv. BENEDETTO MACRÌ
Avv. MASSIMILIANO MIGLIORINO
Patrocinante in Cassazione
00195 Roma – Via Angelo Brofferio, 3
tel. 06.85.54.885 Fax 06.85830616
e-mail: m_migliorino@hotmail.com

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ FALLIMNETARE RG 6/2021 G.D. DOT.T.SSA CAVALIERE

INTEGRAZIONE AL PIANO DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
- ACCORDO CON I CREDITORI -

Ex art 9 comma 3 L. 3/2012

Per

RIZZO ANTONINO

Avv. Massimiliano Migliorino

PREMESSO

L'11 ottobre 2021 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma il RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (artt. 6 e seguenti L. 3/2012) - ACCORDO CON I CREDITORI - a seguito del quale il Tribunale di Roma, con decreto del 28 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 9 comma 3 L. 3/2012 ha chiesto l'integrazione del piano rilevando i seguenti profili di criticità:

- 1) *l'accordo prevede la messa a disposizione dell'attivo costituito dal reddito di lavoro dipendente pari per il mese di aprile 2021 (ultima sta paga prodotta) ad euro 1761,53. Dall'esame di tale busta paga risulta che vi sono delle detrazioni per cessione del quinto in favore delle BNL e IBL Finance. Ciò non appare legittimo: la cessione del quinto dello stipendio riguarda crediti futuri non sottratti al patrimonio del debitore fino a che non vengano ad esistenza, dal chè il debitore ne conserva la titolarità e ne può disporre in applicazione della legge 3/2012, dovendoli dunque destinare ad una procedura concorsuale dal carattere universale volta alla soddisfazione dei crediti con criteri di concorsualità e par condicio; è necessario, peraltro produrre le ultime buste paga;*
- 2) *Non si comprende con chiarezza come viene trattato l'importo per il mantenimento dei figli pari ad euro 600,00; a volte come credito privilegiato (v. proposta) senza specificare la fonte del privilegio mentre nella relazione come speda da detrarre dall'attivo. È necessario fornire chiarimenti sul punto e sulla permanere di tale obbligo per tutta la durata dell'accordo;*
- 3) *Non risulta incluso nell'accordo il debito derivante dal saldo passivo di conto corrente, che*

andrebbe ad incrementare il passivo;

- 4) *Il credito privilegiato dev'erario è stato illegittimamente falcidiato e degradato poiché non risulta accertata. Verificata all'attestatore l'incapienza del patrimonio ai sensi dell'art. 7 comma 1, secondo periodo, L 3/2012, atteso che la quota di comproprietà di un immobile non viene liquidata.*

In adempimento delle richieste di chiarimenti formulate dal Tribunale nei termini previsti si osserva e chiarisce quanto segue:

SUL PUNTO N. 1

Con PEC del 3 novembre 2021 è stato chiesto alle Società finanziarie IBL e BNL e al datore di lavoro Ministero dell'Interno la sospensione della trattenuta della cessione del V dallo stipendio motivando la richiesta di sospensione e per i rilievi fatti dal Tribunale sulla illegittimità della trattenuta: *"Dall'esame di tale busta paga risulta che vi sono delle detrazioni per cessione del quinto in favore delle BNL e IBL Finance. Ciò non appare legittimo: la cessione del quinto dello stipendio riguarda crediti futuri non sottratti al patrimonio del debitore fino a che non vengano ad esistenza, dal chè il debitore ne conserva la titolarità e ne può disporre in applicazione della legge 3/2012, dovendoli dunque destinare ad una procedura concorsuale dal carattere universale volta alla soddisfazione dei crediti con criteri di concorsualità e par condicio"* (doc A)

Alla richiesta di sospensione ha risposto con PEC dell'11 novembre 2021, la IBL banca affermando che in assenza di un provvedimento di omologa del Tribunale non può procedere alla sospensione dell'addebito del V dello stipendio. (Doc. B)

Ciò stante rileviamo che il diniego opposto dalle finanziarie si pone in contrasto con il seguente principio espresso dalla giurisprudenza di merito: *"E' meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione della cessione del quinto dello stipendio imponendo all'ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito: il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirlì, di talche, anche al fine di meglio rispettare la par condicio creditorum, detto cre-*

dito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari”:
Tribunale Parma, 28 Febbraio 2021, in IlCaso.it.

Oltretutto, come risulta dalla disamina delle buste paga già allegate al piano e dalle ultime che si producono unitamente alle seguenti integrazioni, si conferma che, attualmente, il Sig. Rizzo subisce le seguenti detrazioni per cessioni del quinto dello stipendio:

- A) Cessione del quinto sullo stipendio con IBL per prestito personale; credito residuo di euro circa euro 23.490,00 con scadenza aprile 2028; rata mensile euro 290,00;
- B) Cessione del quinto con BNL, con credito residuo di euro circa 13.000,00, con scadenza febbraio 2026; rata mensile di euro 241,00.

Rilievo decisivo assume, con riferimento al caso di specie, l'art. 8, comma 1, della Legge 3/2012, la proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

Per ristrutturazione dei debiti si intende la loro rimodulazione (quanto al loro ammontare, certamente, ma anche quanto alle scadenze, al regime degli interessi, alle garanzie).

Ciò premesso, si segnala che secondo la più recente giurisprudenza di merito, formata sul novellato art. 8, comma 1 bis, della Legge 3, ritiene pacificamente applicabile tale norma a tutte le procedure di sovraindebitamento: per cui *“la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, **salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo**” - pur previsto per il piano del consumatore, appare applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, per cui deve essere affermata l'inopponibilità della cessione volontaria del quinto alla procedura di liquidazio-*

ne del patrimonio”: Tribunale Genova, 24 Settembre 2021, in IlCaso.it; *“E’ ammissibile l’accordo di composizione che prevede la falcidia del credito derivante da contratto di cessione del quinto dello stipendio, tenuto conto che l’art. 8 comma 1 bis l. 3/2012 introdotto dal d.l. 137/2020 - per cui **“la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo” - pur previsto per il piano del consumatore, è sicuramente estensibile anche all’accordo avendo il medesimo la stessa natura di matrice concordataria**”*: Tribunale Livorno, 21 Maggio 2021 in IlCaso.it; nello stesso senso: *“In relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistenza solo dopo l’apertura della procedura (come quello stipendiale), gli stessi entrano a far parte dell’attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali, con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura”*: Trib. Verona 5 febbraio 2021, in IlCaso.it.

Ne consegue, che gli importi delle cessioni vengono messi a disposizione dei creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*.

SUL PUNTO N. 2

A seguito di procedimento camerale distinto dal numero di r.g. 5594/2016, con verbale del 11 maggio 2016, omologato del Tribunale di Roma, il ricorrente era obbligato a pagare il mantenimento di euro 1000,00 complessivo a favore dei figli **Angelo**, nato il 19 agosto **2009** e **Giulia**, nata il 25 novembre **2002** (doc. 16)

Con atto di transazione dell’11 luglio 2019 il mantenimento dei figli è stato ridotto ad euro 600,00 per le difficoltà economiche del ricorrente (doc. 19).

Ebbene ad oggi i figli del sig. Rizzo hanno rispettivamente **12 anni Angelo** e **18 anni Giulia**; pertanto, non sono autosufficienti e vivono entrambi con la madre De Araujo Melo Paula Fernanda in Roma Via Tommaso Campanella 11 e si ritiene che non potranno diventarlo nei prossimi 5 anni e cioè per tutta la durata dell’accordo con i creditori.

Per quanto riguarda il minore Angelo, ciò appare incontrovertibile perchè il bambino va ancora scuola e frequenta la seconda media è ancora adolescente e alla fine dell'accordo avrà soltanto 17 anni.

Giulia, attualmente non lavora, ha terminato il liceo linguistico superando gli esami di stato, e ha intenzione di iscriversi alla facoltà di lingue e non raggiungerà l'autosufficienza prima del termine dell'accordo. (Doc F)

La ragazza - sebbene abbia da poco raggiunto la maggiore età - non si trova nelle condizioni che possano prevedere la revoca del mantenimento anche perchè ha intenzione di iniziare un percorso di studi che **la porterà a cercare lavoro tra diversi anni.**

La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17183 del 14 agosto 2020, ha ritenuto che **il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio è stato -e continua ad essere- il requisito alla presenza del quale cessa l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne gravante sul genitore.**

Tuttavia, è necessario che l'accertamento della raggiunta autosufficienza economica da parte del figlio, tale da determinare la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del genitore, sia condotto con riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta.

Condizione alla cui presenza è disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne è la colpevole inerzia e la scelta volontaria di non trovare un'occupazione lavorativa.

In ultima analisi, è possibile affermare che solo la condizione di una peculiare minoranza o debolezza delle capacità personali - pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci -, la prosecuzione degli studi ultraliceali con diligenza, l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla pro-

secuzione degli studi e, infine, la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione dei possibili tentativi di ricerca dello stesso possono essere classificate tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne.

Sotto altro profilo, mettiamo in evidenza che **i crediti per alimenti sono privilegiati ex art. 2751 n.4, c.c.** Al riguardo, la Corte Costituzionale ha affermato “ ... *uno speciale rilievo va riconosciuto alla causa del credito, che rappresenta la "ratio" giustificativa e, al tempo stesso, il criterio di interpretazione del privilegio, valendo a determinarne l'ambito oggettivo e soggettivo; che, pertanto, se si prescinde da considerazioni puramente nominalistiche per guardare al suo profilo funzionale, risulta chiaro come il credito di alimenti di cui all'art. 2751 n. 4 c.c. sia diretto a soddisfare, in conformità al significato comune dell'espressione, le necessità di vita dell'alimentando, anche se in misura quantitativamente diversa, a seconda delle circostanze e dei soggetti che vengano di volta in volta in considerazione ...*” (Corte Costituzionale, 21/01/2000, n.17, in banca dati DeJure).

Ad ulteriore integrazione, si precisa che la proposta di accordo del sig. Rizzo assicura l'integrale pagamento dei crediti impignorabili che sono quelli così qualificati dall'art. 545 cpc (norma che, al comma 1, prevede espressamente : “*Non possono essere pignorati crediti alimentari tranne che per cause di alimenti ...*”).

L'art. 7, comma 1, della L.3/2012 dispone che l'accordo debba prevedere il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 cpc.

La locuzione “regolare pagamento” va intesa come adempimento delle obbligazioni che abbia le tre caratteristiche: *i)* della integralità, nel senso che la prestazione deve essere adempiuta per intero; *ii)* puntualità: l'adempimento deve avvenire alla scadenza pattuita; *iii)* a mente dell'art. 1197 c.c., con denaro o con gli altri mezzi pattuiti.

SUL PUNTO 3

Da estratto aggiornato risulta che la passività per lo scoperto del conto corrente n. 6464 002981 ammonta all'importo di euro - 2505,91 che chiaramente deve essere indicato nel passivo con la conseguente integrazione. (Doc E)

SUL PUNTO 4

A pag. 27 e 28 il Gestore nella sua attestazione ha espresso il proprio giudizio di convenienza sulla alternativa liquidatoria. Ad avviso del legale dell'istante il giudizio di convenienza sul punto è corretto in quanto come si evince da visure ipotecarie e catastali allegate, il debitore è attualmente proprietario dei seguenti immobili:

A) quota 50 % del Terreno individuato in catasto al foglio 204 -particella 651 coltura Uliveto **superficie mq 360**

B) quota del 50 % della multiproprietà sita in Madonna di Campiglio; immobile individuato al catasto al foglio 11 - particella 1488 - sub. 77 e 224.

Entrambi gli immobili sono pervenuti all'odierno istante in eredità per l'accettazione dell'eredità del padre Rizzo Angelo (doc. G - H)

Da stime effettuate dal commercialista dott. Natale Oteri (doc C e da C1 a C5), mediante l'utilizzo dell'osservatorio valori Agricoli e da stime delle agenzie di vendita immobiliare (immobiliare.it), che si allegano, gli immobili hanno il seguente valore:

A) Quota 50 % del terreno: euro 720,00

B) Quota 50 % della multiproprietà: euro 3.925,00

Oltretutto dal listino prezzi del Residence Rio Falzè, dove si trova la multiproprietà, risulta che gli appartamenti con le stesse caratteristiche dell'appartamento dell'istante (due locali doc. G) hanno un prezzo, a secondo del periodo, che va dai euro 2500,00 a euro 8000,00. (Doc. C3)

È in atti la lettera del 21 aprile 2021 con la quale il Sig. Rizzo ha offerto di cedere (a titolo di *datio in solutum*) al Condominio dove l'immobile è situato, per un valore simbolico, il 50 % della multiproprietà per compensare i debiti ammontanti ad euro

1.938,25 non potendo fare fronte al pagamento delle spese condominiali a causa della cronica situazione di sovraindebitamento, in cui egli versa ormai da tempo.

Il valore dei due beni sebbene superiore al debito falciato nei confronti dell'erario, tenuto conto della necessità dell'utilizzo delle procedure di vendita immobiliare appaiono - ictu oculi - insufficienti a saldare i creditori privilegiati e almeno in parte i chirografari.

CALCOLO totale VALORE BENI IMMOBILI euro 4.645,00

IMPORTO OFFERTO AD ADE euro 1.811,00

Ex art. 7 della Legge 3, è possibile prevedere che l'accordo non garantisca il pagamento integrale del creditore privilegiato (nel nostro caso: l'Agenzia delle Entrate che risulta creditrice del sig. Rizzo per i seguenti tributi: imposta di registro, ICI, tassa smaltimento rifiuti, contravvenzioni per violazione al cds e Bollo auto: si fa rinvio al piano ed alla ricostruzione della posizione fiscale del contribuente dell'OCC: pagg. 9 e 10 dell'attestazione) *"...allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi..."*.

Inoltre, a mente dell'art. 12, comma 3 - quater, della Legge 3: *"Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*.

La soddisfazione dei creditori fiscali proposta nel piano, non è peggiorativa rispetto a quanto gli stessi creditori ricaverrebbero dall'alternativa liquidatoria. Si precisa, a tal riguardo, che il termine di "alternativa liquidatoria" va inteso

non come procedura esecutiva individuale, bensì come procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter e ss. della L. 3/2012.

Peraltro, saranno i creditori ad esprimere il proprio giudizio sulla convenienza economica dell'accordo esprimendo il voto.

Invero, in caso di liquidazione, la situazione sarebbe la seguente: preliminarmente risulta evidente che i beni in questione non si presentano appetibili per essere venduti sul mercato immobiliare e questo possiamo affermarlo senza timore di smentita per entrambi i beni; in aggiunta, va anche tenuto conto che la vendita sarebbe rallentata e gravata dei costi per addivenire alla divisione di entrambi; infine un ultimo aspetto da considerare è il seguente:

Simulando una vendita immobiliare, verosimilmente, si verificherebbe quanto segue:

- Il valore di vendita di entrambi i beni risente giocoforza della minore attrazione che il mercato immobiliare riserva oggi alle aste; inoltre, i beni potrebbero essere venduti soltanto ad esperimenti di vendita successivi al primo, ricavando, al netto delle spese della procedura di vendita immobiliare, importi nettamente inferiori a quelli messi a disposizione dei creditori nel presente piano; una prudente previsione non può che considerare almeno due esperimenti di asta deserti con conseguenti ribassi del 50% con ulteriore aggravio delle spese della procedura (trascrizione del pignoramento, contributo unificato, relazione notarile, delegato alla vendita, spese di pubblicità per ciascun esperimento di vendita).
- dalla vendita del terreno di Messina si ritiene che l'attivo sarebbe pari a zero, essendo altamente prevedibile che le spese della procedura possano addirittura risultare superiori al realizzo della vendita;
- dalla vendita del bene della multiproprietà, è difficile prevedere un attivo; ipotizzando al di là di ogni ottimistica previsione, un attivo pari ad € 1000,00,

in ipotesi non resterebbero soddisfatti nemmeno i creditori fiscali privilegiati e nulla sarebbe destinato ai chirografari.

Per tutti questi motivi, possiamo quindi ritenere equilibrato e ragionevole il sacrificio a carico del creditore privilegiato ADE, che vedrebbe soddisfatto il proprio credito, seppure in misura ridotta, ed in un lasso temporale di 5 anni, rispetto alle esigenze del proponente, così rendendo conveniente il presente accordo rispetto all'alternativa liquidatoria.

§§§

Tenuto conto dei summenzionati chiarimenti si riportano le seguenti modifiche alla proposta - accordo con i creditori - par la quale si chiede l'approvazione dei creditori

FORMAZIONE DEL PASSIVO

Creditore	importo	natura	rata mensile
FINDOMESTIC	E. 52.000,00	chirografario	E.350,00
Deutsche Bank	E. 16.386,00	chirografario	E. 245,00
IBL	E. 23.490,00	chirografario	E.290,00
BNL	E. 13.000,00	chirografario	E. 241,00
CONDOMINIO MADONNA DI CAPIGLIO	E 1938,25	Chirografario	
SCOPERTO DI CONTO CORRENTE N, 2981AG- GIORNATA ALL'8 NOVEM- BRE 2021	E. 2505,91	Chirografario	
MANTENIMENTO DEI FI- GLI	E 600,00 x 60 mesi	privilegiato	E 600,00
AGENZIA DELLE ENTRA- TE	E 12.936,00	privilegiato	

TOTALE	E. 158.256,16	E. 1.726,00
---------------	----------------------	--------------------

SPESE PERSONALI

Inoltre, l'istante deve altresì far fronte alle proprie spese mensili relative ai seguenti costi rappresentati nella tabella sottostante.

Assicurazione del motociclo polizza n. 116188584	euro 38,00 mese
Spese annuali sport figli (doc. 33)	700,00 euro anno - mensili circa 58,00 euro mensili
Vitto e vestiario	euro 150,00
TOTALE SPESE MENSILI	euro 246,00

FORMAZIONE DELL'ATTIVO

L'istante percepisce soltanto la **retribuzione mensile netta pari ad E. 1.800,00** che mette interamente a disposizione dei creditori, per la parte disponibile, detratte le somme per far fronte alle primarie esigenze personali e familiari ed alle spese di mantenimento dei figli.

Il suo conto corrente attuale n 6464 /2981 personale presso la Banca BNL presenta il saldo passivo di euro - 2505,91 (doc. E). che viene incluso nelle passività.

Con PEC l'istante ha chiesto l'immediata sospensione delle trattenute del V

dello stipendio da parte di IBL Banca e BNL, che non hanno provveduto alla sospensione della trattenuta.

Come anzidetto gli importi delle cessioni, in assenza di autonoma interruzione degli addebiti da parte delle finanziarie, vengono messi a disposizione dei creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*.

Tutto quanto premesso

Si richiamano di seguito le condizioni della proposta - accordo con i creditori -

Ricorrendo tutti i presupposti previsti, ai sensi e per gli effetti della L. 3/2012, Rizzo Antonino chiede di far fronte ai propri debiti come segue:

- **pagamento integrale delle spese OCC, in prededuzione, pari a complessivi euro 4.209,00.** Avendo il debitore già versato euro 200,00 al momento dell'iscrizione ed euro 400,00 al momento dell'accettazione del preventivo, euro 400,00 al rilascio dell'attestazione dell'OCC, euro 400,00 al deposito della proposta in Tribunale, **residuano euro 2.809,00 alla omologazione della proposta;**
- **pagamento integrale delle spese di mantenimento dei figli, in privilegio: euro 600,00 mensili;**
- **falcidia parziale dei debiti fiscali privilegiati.**

Circa la possibilità di sottoporre a falcidia il credito fiscale, si è espressa, in senso favorevole, la stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n. 19/E del 6 maggio 2015: “(...) tra i debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria (...)”.

La proposta di accordo prevede la falcidia di una certa percentuale dei creditori privilegiati, pari al 70% mentre, la parte falciata del credito privilegiato dovrà essere considerata al pari dei crediti chirografari, con conseguente medesima percentuale di soddisfazione ed analogo riscadenzamento del debito come meglio indicato nelle tabelle riepilogative seguenti.

Nell'ambito delle operazioni di approvazione della proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della L. 3/2012:

- va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia) la

legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione;

- spetta unicamente agli Enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo.

Ulteriori considerazioni sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

1. L'art. 7 della L.3/2012 consente di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, ma solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli Organismi di composizione della crisi.

A norma dell'art. 2746 c.c., il privilegio generale si estende a tutti i beni del debitore (esclusi i beni mobili registrati per i quali operano le specifiche garanzie reali rese pubbliche). L'estensione del privilegio va, tuttavia, sempre riferita ai beni compresi nel patrimonio del debitore. Si ritiene che il privilegio generale non attribuisca alcun diritto sostanziale del creditore sul patrimonio del debitore ma una semplice posizione creditoria privilegiata, che opera soltanto nel momento (processuale) del concorso sul ricavato della vendita del bene in sede esecutiva.

E' il pignoramento fatto dal creditore che individua i singoli beni sui quali si esplica la prelazione del privilegio. L'oggetto del privilegio generale è dunque l'intera totalità del patrimonio del debitore nel suo progressivo sviluppo, tenendo quindi in conto, le vicende modificative – comprensivo quindi sia della perdita o alienazione di beni, sia dei beni sopravvenuti al sorgere del credito privilegiato – in conformità ai principi della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) e della realizzazione delle pretese creditorie (art. 2741 c.c.).

2 - Stante l'incapienza del patrimonio dell'istante, la proposta di accordo prevede la falcidia dei creditori privilegiati (garantiti da privilegio generale mobiliare ex artt. 2752 e 2754 c.c.) e garantisce loro un soddisfacimento superiore rispetto a quello che i creditori (Agenzia delle Entrate) potrebbero realizzare per il tramite della liquidazione dei beni e/ o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Oltre a quanto sopra, si

precisa che non esistono risorse provenienti da finanza esterna da destinare ai creditori.

La proposta presenta rilevanti vantaggi rispetto all'alternativa liquidatoria e, pertanto soddisfa il requisito richiesto dall'art. 7, comma 1, cit.

Il debitore espone ulteriori elementi che consentono ai creditori (ed al Gestore OCC in fase di attestazione) di esprimere una valutazione: (i) Il principale aspetto di convenienza è dato dall'importo mensile che l'istante destinerà al ceto creditorio; è stata analiticamente descritta la situazione economica e finanziaria dell'istante e, pertanto, appare evidente che l'importo messo a disposizione è sicuramente maggiore di quanto potrebbe spettare ai creditori in una procedura alternativa di liquidazione dei beni. In aggiunta, nella valutazione di convenienza, va considerato: (ii) che l'attivo da mettere a disposizione del piano non è assolutamente capiente per soddisfare in misura maggiore rispetto al piano, i creditori privilegiati; (iii) che, alla data di presentazione della presente, **l'attivo patrimoniale del debitore è costituito dal solo stipendio**; (iv) considerato che il privilegio dei creditori è generale e, pertanto, si estende al patrimonio "presente e futuro"; è da tenere a mente che un'eventuale procedura esecutiva di pignoramento presso terzi sarebbe comunque soggetta ai limiti di pignorabilità dello stipendio e dei tempi di svolgimento del PPT; (v) allo stato, non sono esperibili azioni (risarcitorie, revocatorie, recuperatorie, ecc.) che possano condurre ad un aumento dell'attivo patrimoniale realizzabile; ne consegue, che non è possibile effettuare la simulazione di un vero e proprio piano di riparto.

→ **Stralcio dell'80% dei crediti chirografari:**

Si precisa che non può considerarsi irrisoria una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari pari al 20%. Come noto, sono stati omologati numerosi accordi con i creditori e piani del consumatore che hanno garantito percentuali di soddisfazione ai creditori chirografari anche inferiori a questa. In ogni caso, saranno i creditori ad esprimersi sulla convenienza della proposta, attraverso il voto, ed all'uopo, si fa presente loro che **la durata del presente piano rientra nella durata temporale dei piani di ammortamento dei finanziamenti in corso.**

La proposta di dilazione risulta pienamente compatibile con la natura dei rapporti negoziali sottostanti (ossia finanziamenti) la cui caratteristica è la lunga durata, ragion per cui l'istante propone il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 20% (importo "omnicomprensivo" di capitale ed interessi) con falcidia del 80%, in 60 rate mensili di importo costante, con decorrenza dal mese successivo all'omologa.

Tabella riepilogativa accordo

NATURA DEBITO	CREDITORE	DEBITO ORIGINARIO	% stralcio	falcidia €	importo offerto
PREDEDUZIONE	OCC	€ 4.209,00	0,00	0,00	€ 4.209,00
	<i>COMPENSO OCC DA VERSARE</i>	€ 3.609,00	0,00	0,00	€ 3.609,00
PRIVILEGIATO	AGENZIA ENTRATE	12.936,00 €	70%	€ 9.055,20	€ 3.880,80
	MANTENIMENTO FIGLI	<u>€ 36.000,00</u>	0,00	€ 0,00	36000
TOTALE PRIVILEGIATI		€ 48.936,00		€ 9.055,20	€ 39.880,80
CHIROGRAFARI	AG. ENTRATE FALCIDIATA	€ 9.055,20	80%	€ 7.244,16	€ 1.811,04
	(degradata a chirografo)				
	FINDOMESTIC	52.000,00 €	80%	€ 41.600,00	€ 10.400,00
	Deutsche Bank	16.386,00 €	80%	€ 13.108,80	€ 3.277,20
	IBL	23.490,00 €	80%	€ 18.792,00	€ 4.698,00
	BNL	13.000,00 €	80%	€ 10.400,00	€ 2.600,00
	Condominio	€ 1.938,25	80,00	€ 1.550,60	€ 387,65
	Scoperto c/c	€ 2.505,91	80,00	€ 2.004,73	€ 501,18
TOTALE CHIROGRAFARI		€ 118.375,36		€ 92.942,88	€ 23.666,07
TOTALE DEBITI		158.584,36			
TOTALE IMPORTO OFFERTO					€ 67.755,87

PROSPETTO DEI PAGAMENTI AI CREDITORI IN 60 MESI (60 RATE)										
TOTALE ATTIVO DELLA PROCEDURA		€ 67.765,87								
PASSIVO		€ 168.584,36								

NUMERO RATA	IMPORTO RATA	CREDITORE								
		OCC	AG. ENTRATE	MANTENIMENTO FIGLI	FINDOMESTIC	DEUTSCHE BANK	IBL	BNL	Condominio multi	coperto conto corrent
IMPORTO TOTALE		€ 4.209,00	€ 5.691,94	€ 36.000,00	€ 10.400,00	€ 3.277,20	€ 4.698,00	€ 2.600,00	€ 387,00	€ 501,18
PREDEDUZIONE		€ 4.209,00								
già versate		€ 600,00								
al rilascio attestazione		€ 400,00								
al deposito proposta		€ 400,00								
all'omologazione		€ 2.809,00								
Saldo occ		3609,00								
1	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
2	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
3	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
4	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
5	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
6	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
7	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
8	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
9	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
10	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
11	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
12	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
1	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
2	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
3	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
4	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
5	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
6	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
7	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
8	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
9	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
10	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
11	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
12	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
1	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
2	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
3	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
4	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
5	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
6	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
7	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
8	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
9	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
10	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
11	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
12	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
1	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
2	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
3	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
4	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
5	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
6	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
7	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
8	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
9	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
10	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
11	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
12	€ 1.059,25	€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,45	€ 8,35	
TOTALE	€ 63.555,22		€ 5.691,94	€ 36.000,00	€ 10.400,00	€ 3.277,20	€ 4.698,00	€ 2.600,00	€ 387,00	€ 501,18

Tutto quanto premesso ritenendo la sussistenza di tutti i requisiti di legge per l'ammissione all'accordo con i creditori, tenuto conto della relazione positiva di fattibilità del Gestore alla quale si rimanda, attese le suestese integrazioni

RIZZO ANTONINO, C.F. RZZNNN67L04F158K, nato a Messina (ME) il 4 luglio 1967, residente in Roma Via Trionfale 31, come in epigrafe rappresentata difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ritenuti fondati i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L.3/2012, voglia fissare l'udienza prevista dall'art. 10, disponendo tutti i provvedimenti di legge finalizzati all'apertura della procedura di accordo con i creditori.

Si offrono in comunicazione oltre i documenti allegati con il ricorso i seguenti documenti: A) lettera PEC 3 novembre 2021; B) lett PEC IBL; C) stima dott Natale Oteri; C1 a C5) documenti a corredo della stima e della valutazione; D1 a D 5 buste paga; E) esatto conto corrente aggiornato all'8 novembre 2021; F) estratto esami di Stato Rizzo Giulia, si attesta che i documenti depositati telematicamente sono conformi agli originali cartacei.

Con ogni salvezza

Roma 10 novembre 2021

Avv. Massimiliano Migliorino